



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

§§§

Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3711/2023 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
art. 127 ter cpc nel termine del giorno 11.10.2024, avente ad
oggetto: “Riconoscimento pieno del servizio militare di leva”;
e vertente

tra

██████████ rappresentato e difeso dall’avv. A. Cioffi del
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
██████████(Sa), Via ██████████

Ricorrente

e

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del suo
Ministro p.t., rappresentato e difeso dal ██████████
██████████ e dai dott.ri ██████████ e ██████████, elettivamente
domiciliato presso l’Ufficio X in Salerno, Via Monticelli, Località
Fuorni;

Resistente

SENTENZA

N. ____/2024

OGGETTO

**Riconoscimento
pieno del servizio
militare di leva**

Registro Generale

N. 3711/23

CRONOLOGICO

N. _____

REPERTORIO

N. _____

n. 228/2024 R.B.

Discussa nel termine
del 11.10.2024
con scambio di note scritte
ex art. 127 ter cpc

Deposito minuta

Pubblicazione in data

§§§

Nel termine fissato del giorno 11.10.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO **DELLA DECISIONE**

I. Con ricorso depositato in data 03.07.2023 [REDACTED] adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di esso ricorrente al riconoscimento pieno del servizio militare svolto non in costanza di nomina (dal giorno 07.07.1989 al giorno 17.07.1990), con l'attribuzione di punti 6, e di condannare l'Amministrazione resistente ad emanare gli atti necessari per il riconoscimento del detto punteggio per intero, correggendo di conseguenza il punteggio assegnato ad esso ricorrente nella graduatoria del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario" per il triennio scolastico 2021/2024 e successive, con vittoria delle spese di lite.

Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.

Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), il Ministero dell'Istruzione si costituiva tardivamente in giudizio in data 07.03.2024 (udienza 08.03.2024) e impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 11.10.2024 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.

I. La domanda proposta da [REDACTED] è fondata e, quindi, va accolta.

Invero, va richiamato in *subiecta materia* l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15965/2024, pubblicata in data 07.06.2024:

“2. Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, in relazione all'art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che «la normativa da applicare nel caso di specie va ravvisata, non già – come ritenuto dalla Corte territoriale – nell'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, bensì, più correttamente, [nel] d.m. 12.5.2011, n. 44». Nell'illustrazione del motivo si aggiunge che la non pertinenza al caso di specie dell'art. 485, comma 7, sarebbe confermata dalla sua collocazione sistematica all'interno del d.lgs. n. 297/1994 («Approvazione del testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado») e che la correttezza della diversa lettura proposta dal d.m. n. 44/2011 sarebbe confermata dall'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 («Codice dell'Ordinamento Militare»), il cui testo è il seguente: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

3. Il motivo è infondato, intendendosi qui dare seguito a quanto già statuito in precedenti pronunciati da questa Corte su fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella qui in esame.

Il dispositivo adottato dalla Corte d'Appello di L'Aquila è conforme al diritto, quantunque la motivazione necessiti di una integrazione (art. 384, comma 4, c.p.c.). Infatti, deve essere ribadita l'opinione secondo cui, «in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, ... il

comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali» (Cass. n. 5679/2020).

Il comma 1 dell'art. 2050 sancisce che «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici». E non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato «in pendenza di rapporto di lavoro», come una norma volta a svuotare di contenuto l'ampio principio affermato nel comma precedente. Anche perché tale affermazione generale è «coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi» (v., ancora, Cass. n. 5679/2020).

Secondo questa corretta «linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., ... il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)» (così sempre Cass. n. 5679/2020; conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021).

Ne consegue che correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto di dover

disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011, che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del d.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015)" (cfr., anche ordinanza Cassazione n. 5679/2020; ordinanza Cassazione n. 35380/2021; sentenza Consiglio di Stato n. 1720/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 266/2023; sentenza Consiglio di Stato n. 145/2024),

In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, **la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata** e, pertanto, va accolta.

III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro,

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, con ricorso depositato in data 03.07.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso; e, per l'effetto:
- 2) Accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento pieno del servizio militare svolto non in costanza di nomina (dal giorno 07.07.1989 al giorno 17.07.1990), con l'attribuzione di punti 6 (sei);
- 3) Condanna l'Amministrazione resistente all'emanazione degli atti necessari per il riconoscimento del detto punteggio per intero, correggendo di conseguenza il punteggio assegnato ad esso ricorrente nella graduatoria del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario"

per il triennio scolastico 2021/2024;

4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Salerno in data 11.10.2024.

Il Giudice del Lavoro

dott. Luigi Barrella